



**Provincia  
di Milano**

**Servizio Gestione Attività Venatoria e Piscatoria**

# **DISPOSIZIONI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA**

nelle acque territoriali di competenza  
in attuazione della L.R. 12/01 e del R.R. n. 9/03

***DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21/12/2005***

**Atti n° 178707/2300/05 - REP. GEN. 1088/05**

## DISPOSIZIONI GENERALI

valide su tutte le acque provinciali (compreso il fiume Adda)

### 1. MEZZI DI PESCA

- 1) **Bilancia o bilancella o quadrato.** L'uso della bilancia di cui all'art. 8, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia è consentito con le seguenti limitazioni:
  - a) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
  - b) l'uso della bilancia è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;
  - c) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10;
  - d) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
  - e) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
  - f) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcina (pendice antislittamento);
  - g) è ammesso l'ausilio della carrucola;
  - h) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizzi il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;
  - i) è vietato l'uso della bilancia "guadando e ranzando";
  - j) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
  - k) l'uso della bilancia da natante è sempre vietato, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.
- 2) **Raffio.** Consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

### 2. ORARI

Relativamente agli orari di cui all'art. 7 del R.R., si fa riferimento agli orari ufficiali diffusi dall'osservatorio astronomico di Brera.

### 3. PESCA DA NATANTE

E' consentita, esclusivamente di giorno:

- nel bacino dell'Idroscalo
- nei fiumi Ticino e Adda, con l'imbarcazione appoggiata alla riva.

### 4. PESCA NOTTURNA

E' consentita da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, unicamente da riva, con canna lenza con o senza mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, e limitatamente alle seguenti specie ittiche: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*), carpa (*Cyprinus carpio*) e tutte le specie di pesce gatto.

La pesca notturna è consentita solo nei seguenti corsi d'acqua:

- Fiume Adda
- Fiume Ticino
- Canale Muzza

- Naviglio Grande (solo nel tratto compreso tra il ponte stradale in località Castelletto nel comune di Cuggiono e il ponte stradale in comune di Cassinetta di Lugagnano)
- Naviglio Martesana
- Naviglio di Bereguardo

esclusi i tratti di tali corsi d'acqua nei quali la pesca sia vietata o comunque limitata ("Zone di protezione e ripopolamento", "Zone di tutela ittica", "Zone No Kill", ecc.).

#### **5. PESCA NELLE ZONE DI TUTELA ITTICA**

E' autorizzato l'esercizio della pesca nelle zone di tutela ittica, con le limitazioni di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 12/01.

#### **6. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA**

La cattura e la detenzione delle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:

- Barbo canino (*Barbus meridionalis*): tutto l'anno
- Lasca (*Chondrostoma genei*): tutto l'anno

#### **7. MISURE MINIME**

E' vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- Barbo (*Barbus plebejus*): cm 25
- Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 30
- Pesce persico o Persico reale (*Perca fluviatilis*): cm 20
- Trota marmorata e ibridi (*Salmo marmoratus*): cm 50

#### **8. QUANTITÀ MASSIME DI CATTURE GIORNALIERE**

Il limite di cattura di cui all'art. 3, comma 3, del R.R. 9/03 relativo alla Trota marmorata si applica anche agli ibridi.

#### **9. CIAMBELLONE O BELLY-BOAT**

L'utilizzo del ciambellone o belly-boat è consentito, eccetto che all'Idroscalo.

#### **10. ZONE PARTICOLARI DI TUTELA**

Al di là degli istituti previsti dalla legge, si individuano le seguenti *tipologie* di zone di tutela.

- 1) **Zone No Kill.** In queste zone è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:
  - esclusivamente con 1 sola canna, munita al massimo di 3 ami sprovvisti di ardiglione
  - con obbligo di rilascio di tutti i pesci eventualmente catturati
  - è vietata qualunque forma di pasturazione
  - sono vietati l'uso e la detenzione di larva di mosca carnaria

- è vietata la pesca notturna.
- 2) **Zone No Kill Marmorata e Temolo.** In queste zone è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:
- esclusivamente con 1 sola canna, munita di 1 amo singolo sprovvisto di ardiglione
  - con obbligo di rilascio immediato di tutte le trote marmorate e loro ibridi e dei temoli eventualmente catturati
  - è vietata la pesca notturna.
- 3) **Zone Artificiali di Riproduzione.** Sono quelle aree interessate dalla realizzazione di strutture ittogeniche e opere di miglioramento ambientale finalizzate a incrementare la riproduzione dei pesci (legnaie, sassaie, nidi, substrati artificiali di frega comunque denominati e costituiti). In tali zone, le Province istituiscono appositi divieti temporanei di pesca.
- 4) **Zone di Divieto Assoluto di Pesca.** In queste aree la pesca è vietata.

## A) FIUME ADDA

Quanto contenuto nella presente sezione A) si applica al Fiume Adda, incluse le lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.

### 11. ESCHE E PASTURE

Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 3 di esche e pasture pronte all'uso, fatto salvo il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria. Questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca, ove comunque permane il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria.

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla, cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone. Esclusivamente per l'utilizzo come esche vive, è ammessa la cattura e la detenzione, in deroga ai periodi di divieto di cui al successivo art. 12, di complessivi 20 esemplari delle citate specie, i quali dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori.

### 12. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

Sono previste le seguenti limitazioni, fatto salvo quanto statuito agli articoli 11 e 16 delle presenti disposizioni.

| <i>SPECIE ITTICA</i>                               | <i>PERIODO DI DIVIETO</i> |
|--|---------------------------|
| • alborella ( <i>Alburnus alburnus alborella</i> ) | 15 maggio – 15 luglio     |
| • barbo ( <i>Barbus plebejus</i> )                 | 15 maggio – 15 giugno     |
| • carpa ( <i>Cyprinus carpio</i> )                 | 15 aprile - 15 giugno     |
| • cavedano ( <i>Leuciscus cephalus</i> )           | 15 maggio – 15 giugno     |
| • luccio ( <i>Esox lucius</i> )                    | 1° gennaio – 15 aprile    |
| • persico reale ( <i>Perca fluviatilis</i> )       | 1° aprile – 31 maggio     |
| • pigo ( <i>Rutilus pigus</i> )                    | 15 aprile - 30 giugno     |

- savetta (*Chondrostoma soetta*) 1° aprile - 31 maggio
- tinca (*Tinca tinca*) 15 maggio – 30 giugno
- vairone (*Leuciscus souffia*) 15 aprile – 15 maggio

Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa è vietata la pesca denominata “Carp fishing” e, in particolare, è vietato l’utilizzo di boiles.

### 13. MISURE MINIME

Sono previste le seguenti limitazioni, fatto salvo quanto statuito al seguente articolo 16.

| <i>SPECIE ITTICA</i>                           | <i>MISURA MINIMA (cm)</i> |
|--|---------------------------|
| • anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )        | 40                        |
| • cavedano ( <i>Leuciscus cephalus</i> )       | 25                        |
| • cheppia e agone ( <i>Alosa fallax ssp.</i> ) | 40                        |
| • luccio ( <i>Esox lucius</i> )                | 45                        |
| • pigo ( <i>Rutilus pigus</i> )                | 35                        |
| • savetta ( <i>Chondrostoma soetta</i> )       | 35                        |
| • temolo ( <i>Thymallus thymallus</i> )        | 35                        |
| • tinca ( <i>Tinca tinca</i> )                 | 35                        |

### 14. QUANTITÀ MASSIME DI CATTURE GIORNALIERE

Per ogni giornata di pesca il pescatore non può catturare e detenere più di:

- persico reale 10 capi
- alborella kg 1
- vairone kg 1
- triotto kg 1

### 15. ZONE PARTICOLARI DI TUTELA

- **Zone di Divieto Assoluto di Pesca**

- Fiume Adda, in comune di Trezzo d’Adda – loc. Concesa, dalla passerella pedonale che conduce a Crespi d’Adda (BG) per 30 metri lineari verso valle, in sola sponda sinistra.

- Nel canale dell’Enel adiacente alla centrale elettrica “Taccani” in comune di Trezzo d’Adda, la pesca è vietata dall’1/11 al 30/4.

- **Zone No Kill Marmorata e Temolo**

Dal ponte della ferrovia di Cassano d’Adda fino al primo confine con la provincia di Cremona.

### 16. GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

- 1) Sono ammesse deroghe ai periodi di divieto di pesca, relativamente alle seguenti specie:
  - a) carpa (*Cyprinus carpio*)
  - b) savetta (*Chondrostoma soetta*)
  - c) cavedano (*Leuciscus cephalus*)
  - d) vairone (*Leuciscus souffia*)

- 2) Sono ammesse deroghe alle misure minime, relativamente alle seguenti specie:
- a) barbo (*Barbus plebejus*)
  - b) carpa (*Cyprinus carpio*)
  - c) cavedano (*Leuciscus cephalus*)
  - d) tinca (*Tinca tinca*)
  - e) persico (*Perca fluviatilis*)
  - f) savetta (*Chondrostoma soetta*)
- 3) Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali con adeguata attrezzatura e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.

## **B) TUTTE LE ALTRE ACQUE**

Quanto segue si applica a tutte le acque provinciali, ad eccezione del Fiume Adda, così come definito nella premessa della sezione A).

### **17. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA**

La cattura e la detenzione della Carpa (*Cyprinus carpio*) è vietata dal 20 maggio al 20 giugno. Durante tale periodo, è anche vietata la pesca denominata “*Carp fishing*” e, in particolare, è vietato l'utilizzo di boiles.

### **18. MISURE MINIME**

E' vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- Luccio (*Esox lucius*): cm 50
- Pigo (*Rutilus pigus*): cm 25
- Savetta (*Chondrostoma soetta*): cm 22

### **19. PESCA COL VIVO**

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla, cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone.

### **20. ZONE PARTICOLARI DI TUTELA**

- **Zone di Divieto Assoluto di Pesca**
  - Tutte le conche dei navigli.
  - Lanca di Bernate Ticino
  - Ramo Delizia: dal punto di origine (comune di Boffalora Ticino) fino alla sua confluenza in Ticino (comune di Robecco sul Naviglio).
  - Ramo Morto del Ticino: tutto il corso (comune di Robecchetto con Induno).

- ***Zone No Kill Marmorata e Temolo***

- Fiume Ticino: dalla confluenza nel canale Marinone in comune di Nosate, fino al ponte di ferro della S.S. 314 in comune di Turbigo.
- Fiume Ticino: dall'immissione del Ramo Delizia in comune di Robecco sul Naviglio fino al confine comunale con Abbiategrasso.
- Fontanile Giulio I e II: tutto il corso (comune di Magenta).
- Roggia del Molino: dal Naviglio Grande Vecchio in comune di Nosate fino alla confluenza nel Fiume Ticino in comune di Turbigo.
- Canale del Nasino: tutto il corso di pertinenza provinciale (dalla sua origine in comune di Abbiategrasso fino allo sbocco nel ramo principale del Ticino in loc. Cassinetta in comune di Besate).
- Canale Fortino: tutto il corso di pertinenza provinciale (comune di Abbiategrasso).
- Canale Muzza: dall'origine sul Fiume Adda fino allo sbarramento dei "Portoni Vecchi" in comune di Cassano d'Adda.

## ***21. PESCA A MOSCA NELLE ZONE INDIVIDUATE DAI PIANI PROVINCIALI***

Nei tratti riservati esclusivamente alla pesca a mosca con coda di topo:

- a) è obbligatorio l'immediato rilascio nelle acque di provenienza di tutti i pesci catturati, senza procurar loro alcun danno o maltrattamento (c.d. "*pesca no kill*" o "*cattura & rilascia*").
- b) è vietato detenere pesci, seppure prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti riservati;
- c) è fatto obbligo al pescatore di bagnarsi le mani prima di iniziare le operazioni di maneggiamento e di rilascio del pesce allamato. Se il pesce non può essere slamato senza danno, è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza;
- d) alla mosca non può essere attaccato alcun altro tipo di esca, né naturale né artificiale;
- e) alla lenza non possono essere agganciati piombi o zavorre. L'utilizzo di piombo è consentito solamente per la costruzione della mosca;
- f) è vietato l'uso e la detenzione di qualunque tipo di pastura;
- g) dal 1° ottobre al 31 marzo è vietato l'esercizio di ogni forma di pesca.